

Sent. n. 28/2024 pubbl. il 19/06/2024  
Rep. n. 35/2024 del 19/06/2024



*liquidazione controllata*  
*n. 23/2024*

**TRIBUNALE DI PESARO**  
REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale, composto dai magistrati:

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| dott. Davide Storti  | PRESIDENTE   |
| dott. Flavia Mazzini | GIUDICE      |
| dott. Lorenzo Pini   | GIUDICE rel. |

Nell'ambito del procedimento iscritto al n. 71/2024 Rg. avviato su domanda di  
MASSIMILIANO BALASSO

**RICORRENTE**

ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

In data 28.05.2024 MASSIMILIANO BALASSO ha presentato ricorso con cui richiedeva l'apertura a proprio carico del procedimento di liquidazione controllata;

Ciò posto, rilevato che:

(-) il ricorrente risiede a San Costanzo (PU) e quindi sussiste ex art. 27 co. 3 lett. b) cod. crisi la competenza territoriale di questo Tribunale, dovendosi presumere ivi individuato il suo centro di interessi principali, non esistendo elementi per ravvisare differenti localizzazioni;

(-) ricorre la condizione di sovraindebitamento tratteggiata dall'art. 2 co. 1 lett. c) CCI in quanto:

- la parte ricorrente non esercita più attività di impresa (l'impresa è stata cancellata nel 2010) sicché non è assoggettabile liquidazione giudiziale, a liquidazione coatta



amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste per il caso di crisi o insolvenza;

- il debitore versa in uno stato di crisi o insolvenza considerato l'ammontare dei debiti (circa 250 mila euro) ed il patrimonio liquidabile per circa 100 mila euro, così come indicato nel ricorso ed articolato dall'OCC;
- (-) alla domanda è stata allegata una relazione redatta dall'OCC che ha formalmente attestato la completezza e attendibilità della copiosa documentazione a corredo del ricorso;
- (-) non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV cod. crisi;
- (-) è possibile escludere dalla liquidazione la carta prepagata "flowe" meglio individuata nel ricorso, atteso il saldo del tutto trascurabile della stessa;
- (-) infine – trattandosi della richiesta di apertura della liquidazione controllata in proprio – non vi sono contraddittori interessati a contrastare la posizione del debitore, ciò che quindi esonera dalla necessità di previa fissazione dell'udienza;

p.q.m.

Il Tribunale

- (-) dichiara aperto il procedimento di liquidazione controllata del patrimonio a carico di Massimiliano Balasso, nato ad Ameno (No) il 23.11.1975 e residente in San Costanzo (PU) Strada delle Carminate n. 9/A,
- (-) nomina il dott. Lorenzo Pini giudice delegato;
- (-) nomina quale liquidatore l'avv. Matteo Garulli, già OCC;
- (-) ordina al debitore il deposito, entro sette giorni, dei bilanci e delle scritture contabili (ove tenuto) e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori (ove non vi abbia già provveduto);
- (-) assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco, un termine di 60 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore la domanda di restituzione, rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ex art. 201 cod. crisi;
- (-) ordina al debitore la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo quelli di cui sia stato autorizzato l'utilizzo, rappresentando che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo;
- (-) dispone l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale e, se il debitore svolge attività d'impresa, anche la pubblicazione presso il registro delle imprese;



Sent. n. 28/2024 pubbl. il 19/06/2024  
Rep. n. 35/2024 del 19/06/2024

(-) ordina la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti se vi sono beni immobili o mobili registrati;

(-) manda al liquidatore di richiedere al giudice delegato l'indicazione dei limiti di cui all'art. 268 co. 4 lett. b) CCI allegando alla richiesta una breve e documentata nota esplicativa in ordine alla condizione reddituale dell'intero nucleo familiare;

Pesaro, il 11.06.2024

Il Giudice est.  
Lorenzo Pini

Il Presidente  
Davide Storti

